



CHIARIMENTO SULLA SOSPENSIONE ATTIVITA' – DPCM 22 MARZO 2020

Il [Dpcm del 22 marzo 2020](#) prevede regole ancora più stringenti; come affermato dal Presidente del Consiglio: *“Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale”*.

Viene quindi decretato:

ATTIVITA' SOSPESE
Tutte le attività PRODUTTIVE e INDUSTRIALI ad eccezione di quelle indicate allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020 , Sono sospese inoltre tutte le attività COMMERCIALI, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate di quelle indicate nell' allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 .
Nella sola giornata di DOMENICA anche le attività COMMERCIALI di vendita di generi alimentari individuate nell' allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020 , come da Decreto Nr.45 del 21 Marzo 2020 emanato dalla Regione Emilia Romagna.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell' allegato 2 al DPCM 11 Marzo 2020 .
Sono sospesi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono collocati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante collocate nei tratti stradali interni ai centri abitati.
L'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione ENTRO IL 25 MARZO (fino alle ore 24:00 del 25.03.2020), compresa la spedizione della merce in giacenza.

ATTIVITA' NON SOSPESE
Le attività PRODUTTIVE e INDUSTRIALI che possono continuare la loro attività sono quelle comprese nell' allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020
Le attività COMMERCIALI di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020
L'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020 , TRANNE ENLLA GIORNATA DI DOMENICA come da Decreto Nr.45 del 21 Marzo 2020 emanato dalla Regione Emilia Romagna.
Le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, DPCM 11 Marzo 2020
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
Restano aperte le mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono collocati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante unicamente lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie, l'apertura è consentita dalle 6.00 alle 18.00, dal lunedì alla domenica.

Le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#)

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In tutte le attività aperte deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti igienico-sanitari previsti.

ECCEZIONI

Possono rimanere aperte le attività in filiera rispetto a quelle consentite di cui all'elenco [allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020](#), che devono però inviare comunicazione al prefetto attraverso questo [Modello di Comunicazione. lett.d.g](#)

Possono rimanere aperte inoltre le attività di rilevanza strategica per il paese, che devono presentare richiesta alla prefettura attraverso il Modello [Richiesta Autorizzazione lett.h](#)

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti attraverso questo [Modello di Comunicazione. lett.d.g](#)

I moduli vanno inviati a ½ PEC all'indirizzo protocollo.prefre@pec.interno.it, in assenza di risposta l'attività può proseguire fino a comunicazione della prefettura.

In tutte le attività aperte deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti igienico-sanitari previsti

Il Dpcm del 22 marzo 2020 ha validità fino al 3 aprile 2020.

LINK UTILI

[DPCM 22 Marzo 2020](#)

[Allegato 01 DPCM 22 Marzo \(Codici Ateco consentiti\)](#)

[DPCM 11 marzo 2020](#)

[Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020](#)

[Allegato 2 al DPCM 11 Marzo 2020](#)

[Ricerca codice Ateco](#)

[Legge 12 giugno 1990, n. 146 attività di pubblica utilità](#)

[Richiesta Autorizzazione prefettura lett.h](#)

[Modello di Comunicazione. lett.d.g](#)